

13 bis Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

Il dipendente che segnala al Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Al dipendente che effettua una segnalazione è garantito l'anonimato e la sua identità è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione che valuta la sussistenza degli elementi per poter segnalare quanto accaduto nelle forme e con le modalità previste dal PNA.